TRIBUNALE DI UDINE
SEGRETERIA
23 GIU 2026
N. 2701/2026 Prot.

Tribunale di Udine
Ministero della Giustizia

ORDINE AVVOCATI UDINE

ondif

AIAF
FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

PROTOCOLLO

SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORENNI E DEI FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI E/O CON DISABILITA'

TRIBUNALE DI UDINE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTO DI FAMIGLIA-ONDIF SEZIONE DI UDINE
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI FAMIGLIA-AIAF FVG

Premessa

Il presente Protocollo risponde all'esigenza di distinguere le spese destinate a soddisfare le esigenze di mantenimento ordinario da quelle che invece rispondono a necessità ulteriori e diverse, che nella prassi sono denominate spese straordinarie.

I principi che regolamentano l'individuazione, la qualificazione e la ripartizione delle spese ulteriori e diverse da quelle di norma ricomprese nel mantenimento ordinario devono adeguarsi alle esigenze concrete di vita dei figli, in relazione alla loro età e al contesto socio-familiare in cui sono inseriti, al progetto educativo condiviso dai genitori o deciso in sede giudiziale, sempre tenuto conto delle loro inclinazioni e attitudini.

Lo scopo del protocollo è di contribuire a migliorare la gestione delle spese da parte dei genitori e limitare le ragioni di contrasto sia nella fase del conflitto, sia nella gestione del nuovo assetto familiare. Con lo stesso scopo sono individuate le modalità di rimborso delle spese.

Salvo diverso accordo fra i genitori, le spese per il mantenimento dei figli si distinguono in spese ordinarie, spese straordinarie senza necessità di consenso e spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori.

1. SPESE ORDINARIE

Le Spese **ORDINARIE** sono quelle dirette a soddisfare i <u>bisogni primari</u> di vita dei figli.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: vitto, alloggio, abbigliamento di base intimo e vestiario, piccole spese ordinarie, come ad es.: taglio capelli, ricarica cellulare, acquisto materiale

di cancelleria minuta per la scuola, liquido per lenti a contatto, farmaci da banco, prodotti di parafarmacia e cosmesi, qualora non prescritti o non correlati a patologie diagnosticate.

Con specifico riferimento all'abbigliamento, si precisa che, in ogni caso, ogni genitore deve dotarsi di un corredo di base adeguato (intimo e vestiario).

L'assegno mensile, eventualmente stabilito a carico di un genitore a titolo di contributo al mantenimento ordinario, è destinato a fare fronte unicamente alle spese ordinarie e deve essere corrisposto per dodici mesi l'anno. Esso è quantificato, salve valutazioni caso per caso, tenuto conto delle modalità di gestione della prole e delle condizioni economiche dei genitori, in misura non inferiore a € 200,00 mensili per il primo figlio e di ulteriori € 100,00 per ciascuno dei figli successivi al primo.

2. SPESE STRAORDINARIE SENZA NECESSITA' DI CONSENSO

Le spese STRAORDINARIE senza necessità di preventivo accordo tra i genitori sono quelle dirette a soddisfare esigenze ulteriori rispetto ai predetti bisogni primari, ma comunque finalizzate a soddisfare esigenze fondamentali di vita dei figli, riconducibili alla loro cura, salute, educazione e socialità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- SALUTE: visite specialistiche, prescritte dal pediatra o medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private nei casi di urgenza; trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche effettuati privatamente in caso di urgenza; ticket sanitari; occhiali o lenti a contatto per uso non estetico; farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

- ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE: retta per la frequentazione dell'asilo nido pubblico; tasse scolastiche e spese per l'iscrizione alla scuola pubblica; pre-accoglienza e post-accoglienza scolastica, doposcuola; mensa scolastica; corredo scolastico di inizio anno (compresi i libri di testo) e non minuto, computer o tablet (quando richiesto dell'istituto scolastico) nel limite di spesa rispettivamente di € 650,00 e € 250,00; tasse universitarie per atenei pubblici per tutta la durata legale del corso (anche magistrale) prescelto e un ulteriore anno eventualmente necessario; trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico) fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario; alloggio e utenze, qualora il corso di laurea, con le medesime caratteristiche di quello prescelto, non sia presente nella provincia di residenza o non sia ubicato entro i 100 km dalla residenza; corsi di recupero organizzati dalla scuola e lezioni private, laddove suggerite dagli insegnanti; viaggi di istruzione, nel limite di € 250,00 per ciascun genitore per tutto l'anno scolastico; sanzioni amministrative irrogate ai figli.

- ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE: un'attività sportiva o artistica o comunque extrascolastica per ciascun figlio, nel limite di € 600,00 annui per ciascun genitore (comprensivi di: iscrizione,

abbigliamento, attrezzature e materiali, oneri di trasferta, tornei di categoria); spese per conseguire la patente B da privatista, comprensive delle ore di guida obbligatorie;

- ALTRE SPESE:

spese di custodia (baby-sitter) della prole infra-quattordicenne, se resa necessaria dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o del genitore con cui il figlio in quel momento si trova (ad es.: impedimento dell'altro genitore, assenza di strutture pubbliche/scolastiche), comunque nel rispetto e in continuità con il modello educativo già attuato durante l'unione genitoriale e trasfuso nell'eventuale piano genitoriale o negli accordi di separazione, secondo il principio di continuità educativa;

nel periodo delle vacanze scolastiche estive, qualora entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa, spese relative alla frequentazione di centri vacanze, soggiorni/ritiri estivi a iniziativa della scuola e/o dell'associazione sportiva frequentata dal figlio durante l'anno e/o delle locali parrocchie e/o di enti, che comportino un costo non superiore a € 100,00 alla settimana (comprensivo di pasto ed eventuale gita);

regali di compleanno o di altri avvenimenti per amici, compagni di classe, insegnanti.

Tali spese sono escluse dall'assegno mensile di mantenimento e vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute, secondo le modalità di rimborso individuate nel presente Protocollo. Anche in relazione a tali voci di spesa, rimane fermo l'obbligo di preventiva condivisione informativa e consultiva tra genitori.

2. segue FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA'

Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica, oppure urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche; c) abbigliamento e calzature su misura, ove necessario; d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici; e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione; f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza di centri diurni; h) veicoli anche modificati di costante utilizzo; i) patente, bollo e assicurazione, se obbligatori per tali veicoli; l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.

3. SPESE STRAORDINARIE CON NECESSITA' DI CONSENSO

Le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori sono quelle originate da eventi imprevedibili e non determinabili nel loro ammontare, afferenti a esigenze episodiche e saltuarie o legate a eventi eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico; farmaci omeopatici;

spese scolastiche: retta per la frequentazione di un istituto scolastico privato (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie); retta per la frequentazione di una facoltà universitaria privata; spese accessorie alle frequentazioni anzidette quali alloggio e utenze; spese accessorie quali alloggio e utenze afferenti la frequentazione di corso di studio presso un'università pubblica, la cui sede non sia distante più di 100 km dal luogo di residenza; spese relative al programma Erasmus o similari.

Tali spese sono escluse dall'assegno mensile e danno diritto al genitore che le ha sostenute di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro solo se quest'ultimo vi abbia previamente acconsentito nei termini e con le modalità individuate del presente Protocollo al capitolo sub 5). Resta salva la possibilità di prestare il consenso anche successivamente, eventualmente anche in modo tacito mediante l'effettuazione del rimborso.

Si considerano in ogni caso spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi i genitori tutte le spese che, per limiti economici o di altra natura, non sono ricomprese tra quelle di cui al punto 2) del presente Protocollo.

Consenso tacito: la richiesta di acconsentire alle spese straordinarie per le quali è necessario l'accordo di entrambi i genitori deve essere formulata tramite posta elettronica ordinaria o messaggistica, anche istantanea. Il consenso si considera presunto laddove il genitore destinatario della comunicazione non esprima un dissenso motivato per iscritto entro 15 giorni dalla data della ricezione della stessa.

5. MODALITÀ DI RIMBORSO

In mancanza di diversa indicazione, sia le spese straordinarie senza consenso che quelle straordinarie con consenso sono suddivise a metà tra i genitori.

Non sussiste a carico dei genitori, nemmeno se collocatario prevalente, l'obbligo di versare per intero anticipatamente le spese straordinarie con o senza consenso. La regola generale è quella secondo cui, in caso di spesa straordinaria (sia essa senza necessità di previo consenso, sia essa con necessità di previo consenso) di importo complessivo superiore a € 200,00, il genitore verserà la quota di propria spettanza direttamente al fornitore del bene/servizio, in tutti i casi in cui vi sia la disponibilità di quest'ultimo. Laddove tale soluzione non sia percorribile, ciascun genitore provvederà a fornire la provvista *pro quota* necessaria a far fronte alla spesa in via

preventiva, in modo tale che l'uno o l'altro genitore provvederà al pagamento dell'intera somma dovuta al fornitore del bene/servizio.

Nel caso di spese inferiori a 200,00 euro, il rimborso *pro quota* al genitore che ha anticipato la spesa accessoria o straordinaria è dovuto entro la fine del mese successivo a quello della richiesta, che va effettuata con comunicazione tramite posta elettronica ordinaria o messaggistica, anche istantanea, corredata dai documenti giustificativi della spesa. Il rimborso deve essere accompagnato dalla specifica imputazione di spesa.

I genitori sono invitati al rispetto delle regole condivise con il presente protocollo, in particolare riguardo all'anticipazione *pro quota* della provvista per la spesa straordinaria da sostenere e al rimborso al genitore eventualmente anticipatario.

Si ricorda che il mancato rimborso al genitore anticipatario costituisce circostanza di cui tenere conto ai fini della valutazione delle capacità genitoriali e che può rilevare anche in sede penale, nonché, in caso di gravi inadempienze, dare luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c..

6. CONTRIBUTI, RIMBORSI, SOVVENZIONI

L'Assegno Unico Universale segue la disciplina di legge (50/50), salvo diverso accordo dei genitori o diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria. Le eventuali detrazioni Irpef per spese sostenute per la prole spettano ai genitori nella medesima proporzione corrispondente alla quota di riparto delle spese stesse.

Qualsiasi ulteriore contributo, sussidio, rimborso o aiuto pubblico erogato per spese inerenti alla prole (scuola, sport, centri estivi, ecc.) deve essere comunicato all'altro genitore e ripartito tra i genitori secondo la quota di compartecipazione prestabilita per il riparto della spesa sostenuta, nel rispetto del principio di trasparenza e leale collaborazione.

Udine, 23 giugno 2026

TRIBUNALE DI UDINE

Presidente dott. Enzo Truncellito

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Presidente avv. Raffaella Sartori

AIAF FVG – Associazione Italiana Avvocati di Famiglia

Presidente avv. Graziella Cantiello

Referente Sezione Udine avv. Sonia Cacitti

ONDIF – Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia – Sezione di Udine

Presidente avv. Anna Maria Cassina